

Roma, 06/03/2012

## Comunicato

**Oggetto:** ulteriori istruzioni sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli Intermediari finanziari in materia di conti dormienti.

Ad integrazione del comunicato MEF del 3 marzo 2011, riguardante l'oggetto, si comunica quanto segue.

Gli intermediari sono tenuti a trasmettere, tramite sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC), tutte le informazioni previste dalla normativa sui conti dormienti, con un'unica comunicazione indirizzata alla Consap S.p.A. ed al MEF, ai rispettivi indirizzi:

- [rapporidormienti@pec.consap.it](mailto:rapporidormienti@pec.consap.it) ;
- [depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it) .

Le due caselle di PEC sono abilitate a ricevere solo i flussi di dati predisposti secondo il *format* descritto nella pagina dedicata al "Fondo conti dormienti" del sito CONSAP (<http://www.consap.it/Fondi/Fondocontidormienti>), dopo essere stati verificati nella sezione "Verifica trasmissione degli elenchi" (<http://www.consap.it/Fondi/Fondocontidormienti/VerificaTrasmissioneElenchi>).

Eventuali trasmissioni di dati effettuate ad una sola delle PEC citate, ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti, verranno scartate, pur se il sistema di posta ricevente accuserà regolare ricezione di trasmissione. Parimenti, non saranno accettate dal sistema dedicato le mere richieste di informazioni.

Ogni altra comunicazione o richiesta potrà pervenire, per il MEF, alla PEC [Dipartimento.Tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:Dipartimento.Tesoro@pec.mef.gov.it) e, per Consap, tramite la casella di posta [rapporidormienti@consap.it](mailto:rapporidormienti@consap.it).

E' opportuno ricordare che tutti i documenti contenuti nel corpo del messaggio vanno firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'intermediario con certificato non scaduto, e che i messaggi così firmati dovranno pervenire da sistemi di PEC univocamente riconducibili all'intermediario che sta ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

Rimangono confermate, per il resto, le istruzioni fornite con il comunicato del 3 marzo 2011.

Le presenti disposizioni saranno operative a partire dal 7 marzo 2012.